

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

24.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FORTUNA

INDICE

	PAG.	PAG.	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
TESINI ARISTIDE ed altri: Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (1911)	249		
PRESIDENTE	249, 251		
ALIVERTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	250		
TESINI ARISTIDE, <i>Relatore</i>	250		
Disegno di legge (Seguito della discussione):			
Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (Approvato dal Senato) (2524)	251		
PRESIDENTE	251, 253		
AMABILE	252		
BALDI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	252		
Disegno di legge (Discussione e rinvio):			
Modifiche al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti (2532)	253		
PRESIDENTE	253, 254		
PORTATADINO	253		
SERVADEI, <i>Relatore ff.</i>	253		
		Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
		Applicazione del regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento CEE 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-75 (2512)	254
		PRESIDENTE	254
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	254
<hr/>			
La seduta comincia alle 9,30.			
BONFIGLIO, <i>Segretario ff.</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.			
(È approvato).			
Seguito della discussione della proposta di legge Tesini Aristide ed altri: Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione (1911).			
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Tesini Aristide ed altri: « Disci-			

plina delle vendite straordinarie e di liquidazione ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 18 gennaio la Commissione aveva approvato tutti gli articoli del provvedimento, ad eccezione dell'articolo 13, che si era riservata di definire (pur concordando con la formulazione predisposta dal Comitato ristretto) anche alla luce delle considerazioni contenute nel parere della Commissione giustizia.

Prego quindi il relatore di illustrare il nuovo testo dell'articolo 13.

TESINI ARISTIDE, *Relatore*. Il secondo comma dell'articolo 13, nel testo predisposto dal Comitato ristretto, così recita: « La sanzione di cui al comma precedente viene irrogata dal comune con la procedura prevista dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 ». Allo scopo di recepire il parere della Commissione giustizia, proporrei di sostituirlo con il seguente: « La sanzione di cui al comma precedente viene irrogata secondo la procedura prevista dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 ». A seguito di tale legge (che ha innovato il sistema sanzionatorio, per cui le contravvenzioni punibili con l'ammenda e previste da leggi precedenti sono tramutate in sanzioni amministrative) è stato infatti emanato il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, che individua gli uffici periferici dei ministeri cui sono demandate le attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla stessa legge n. 706. Ora l'articolo 1 del decreto richiamato stabilisce che sono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per esso, dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le violazioni di cui alle seguenti leggi: 26 novembre 1973, n. 883 (relativa alla disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili), 1° giugno 1971, n. 425 (concernente la chiusura settimanale dei pubblici esercizi) e 11 giugno 1971, n. 426 (che disciplina il commercio).

La normativa vigente prevede dunque che le violazioni di determinate norme di legge possono essere contestate e rilevate da diversi organi di vigilanza (vigili urbani, UPICA, eccetera), mentre l'irrogazione della pena ricade nella competenza degli uffici periferici dei ministeri indicati dal predetto decreto del Presidente della Repubblica. Le violazioni alle leggi che regolamentano il commercio, pertanto, sono di norma rilevate dalla vigilanza urbana mentre agli uffici periferici del Ministero dell'industria è affidata l'irrogazione delle relative sanzioni.

Di conseguenza, si ritiene di emendare l'attuale secondo comma dell'articolo 13 della proposta di legge in esame, eliminando dal testo l'indicazione del comune che, per le ragioni enunciate, non può procedere all'irrogazione della pena. Aggiungendo poi che si deve adottare « la procedura prevista dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706 », si chiarisce l'iter dell'irrogazione della pena senza dar adito ad equivoci.

Quanto al terzo comma dell'articolo 13, la Commissione giustizia, nel suo parere, osserva che sarebbe opportuno sopprimere, per la sua eccessiva genericità, la espressione: « nei casi di particolare gravità », mantenendo in vita soltanto la fattispecie relativa alla recidiva.

Infine, qualora il secondo comma venisse emendato nel senso precedentemente indicato, risulterebbe inutile l'ultimo comma che potrebbe perciò essere soppresso in quanto l'articolo 8, terzo comma, della più volte richiamata legge n. 706, nell'ambito della procedura da seguirsi stabilisce che « l'ingiunzione costituisce titolo esecutivo ».

Con queste osservazioni, raccomando alla Commissione l'approvazione della proposta di legge in discussione.

ALIVERTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole agli emendamenti proposti dal relatore, cui si associa nel raccomandare l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 13 nel testo predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 13.

Chiunque viola le disposizioni della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 2.000.000.

La sanzione di cui al comma precedente viene irrogata dal comune con la procedura prevista dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Nei casi di particolare gravità o di recidiva il sindaco dispone la chiusura del punto di vendita per un periodo non superiore ai 20 giorni.

L'ordinanza del sindaco costituisce titolo esecutivo ed è spedita in forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista dall'articolo 475 del codice di procedura civile.

Il relatore, onorevole Aristide Tesini, ha presentato i seguenti:

Sostituire il secondo comma, con il seguente:

La sanzione di cui al comma precedente viene irrogata secondo la procedura prevista dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Al terzo comma, sostituire le parole: Nei casi di particolare gravità o di recidiva, *con le seguenti:* Nei casi di recidiva.

Sopprimere il quarto comma.

Pongo in votazione il primo emendamento presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento presentato dal relatore.

(È approvato).

L'ultimo comma costituisce un'aberrazione giuridica, per cui ritengo che lo emendamento soppressivo dello stesso sia da accogliere.

ALIVERTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Anche il Governo si dichiara favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 13.

Chiunque viola le disposizioni della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 2.000.000.

La sanzione di cui al comma precedente viene irrogata secondo la procedura prevista dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Nei casi di recidiva il Sindaco dispone la chiusura del punto di vendita per un periodo non superiore ai 20 giorni.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (Approvato dal Senato) (2524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 », già approvato dal Senato nella seduta dell'8 novembre 1978.

Ricordo ai colleghi che nella precedente seduta del 20 dicembre 1978 il relatore Felicetti aveva svolto la relazione introduttiva.

Dichiaro pertanto aperta la discussione sulle linee generali.

AMABILE. Nell'esprimere, a nome del gruppo della democrazia cristiana, parere favorevole sul provvedimento, vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione quattro emendamenti - a firma anche degli onorevoli Felicetti e Servadei - che sono stati concordati con il Governo.

Con il primo emendamento ci proponiamo di sostituire, all'articolo 67, quinta e sesta riga del terzo comma della legge 10 giugno 1978, n. 285, le parole: « della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni » con le seguenti: « del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973.

Si tratta di un emendamento puramente formale in quanto ci si riferisce ad un regolamento anziché ad una legge.

Il secondo emendamento, che dovrebbe diventare articolo 7, tende a sopprimere al titolo e alla nona riga dell'articolo 85 della legge 10 giugno 1978, n. 295, le parole: « e in retrocessione ».

In effetti, il termine « retrocessione » è improprio e tecnicamente non corretto, tant'è vero che la legge n. 295 non ne fa uso in nessun altro articolo; in particolare tale termine non si trova negli articoli 31, 38 e 39 cui l'articolo 85 fa riferimento. Inoltre, così facendo ci si adegua al codice civile e al testo unico del 1959.

Il terzo emendamento tende a sostituire al n. 2) dell'articolo 7 del decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato dalla

legge 26 febbraio 1977, n. 39, le parole: « titoli del debito pubblico » con le seguenti: « titoli di Stato compresi i buoni ordinari e poliennali ed i certificati di credito del Tesoro ».

Questo emendamento ha lo scopo di evitare che si possa dubitare della possibilità di investire anche le riserve tecniche del ramo RC auto in buoni ordinari del Tesoro, che non costituiscono in senso stretto titoli del debito pubblico non essendo iscritti nel libro del debito pubblico, così come si desume dalla formulazione dell'articolo 31 della legge n. 295.

Il quarto emendamento tende ad aggiungere al punto 9) dell'articolo 7 del decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo le parole: « dell'IRI » le seguenti: « dell'ENI ».

Così, agli enti che possono emettere obbligazioni valevoli ai fini della costituzione della riserva viene aggiunto anche lo ENI, che in effetti originariamente era compreso nell'elenco di cui all'articolo 31 della legge n. 295. Pertanto, si tratta di un'ovvia dimenticanza che è stata compiuta nel momento in cui si è compilato il testo di quella legge.

Concludendo, raccomando alla Commissione di approvare questi articoli aggiuntivi che hanno un carattere strettamente tecnico.

BALDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono favorevole agli emendamenti illustrati dall'onorevole Amabile, che hanno un carattere tecnico. A mia volta preannuncio la presentazione di due emendamenti. Il primo di essi tende a modificare il quadro E dell'allegato II della legge 10 giugno 1978, n. 295, nel seguente modo:

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	3	Ispettore generale	3
E	Primo dirigente	6	Ispettore capo	6
		9		9

Il secondo emendamento così recita: « nella prima applicazione della presente legge, entro il 31 dicembre 1979, la qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private di interesse collettivo, di cui al quadro E dell'allegato II della legge 10 giugno 1978, n. 295, è conferita mediante scrutini per merito comparativo ai quali sono ammessi gli impiegati della carriera direttiva dello stesso ruolo con qualifica non inferiore ad ispettore superiore, in possesso dell'anzianità di 4 anni di complessivo servizio nella qualifica superiore a quella di ispettore.

PRESIDENTE. Sta bene. Poiché gli emendamenti presentati dovranno essere inviati alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti (2532).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al secondo e terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, concernente la fabbricazione, l'importazione e il commercio dei prodotti della pesca conservati in recipienti ».

Prego l'onorevole Servadei di sostituirsi al relatore, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

SERVADEI, Relatore f.f. La ratio del disegno di legge in discussione è molto semplice. Circa mezzo secolo fa, il consumo del tonno era notevolmente inferiore

rispetto ai livelli attuali, ed essendo i nostri mari molto pescosi si poteva far fronte alle esigenze del mercato. Successivamente l'aumento dei consumi ha reso necessario l'approvvigionamento in tutti i mari del mondo, nei quali si trovano altre specie di tonni che, per il progresso conseguito nella pesca e nell'industria del freddo, possono essere utilizzate dalle industrie di trasformazione. Pertanto, allo scopo di porre l'industria italiana su un piano concorrenziale nei confronti degli altri paesi, con il disegno di legge in esame si mira a estendere la denominazione di « tonno » al altre specie, oltre quelle già previste dalla normativa tuttora vigente. Al riguardo, va precisato che dal punto di vista qualitativo non esistono differenze apprezzabili tra queste ultime e le altre contemplate nel provvedimento in esame. Pertanto, poiché esso tende ad allineare la normativa nazionale a quella in vigore in altri paesi europei (ed a far sì che non vengano sollevate, da parte di questi ultimi, questioni che potrebbero sorgere qualora la materia continuasse ad essere regolata dal regio decreto 7 luglio 1927, n. 1548), se ne raccomanda la sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALIVERTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo si associa al relatore nel richiedere una sollecita approvazione del provvedimento.

PORTATADINO. Vorrei chiedere un chiarimento: tra le specie alle quali è riservata la denominazione di « tonno » dal disegno di legge in esame, non sono comprese quelle tutelate dalla normativa vigente. Dal punto di vista della classificazione, ciò significa che le prime sostituiscono le seconde? Oppure queste ultime risultano estinte a causa dell'inquinamento delle acque o di altri fenomeni? Vorrei cioè sapere a cosa sia imputabile tale mancata inclusione.

PRESIDENTE. Sta bene. Poiché ritengo opportuno acquisire gli elementi di informazione richiesti dall'onorevole Portatadino, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Applicazione del regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento CEE 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-75 (2512).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Applicazione del regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento CEE 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-1975 ».

Poiché la V Commissione bilancio deve ancora esprimere il proprio parere sul disegno di legge, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Tesini Aristide ed altri: « Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione » (1911).

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amabile, Balbo di Vinadio, Bonfiglio, Broccoli, Cappelli, Cappelloni, Citaristi, Cuminetti, Fortuna, Furia, Gottardo, Grassucci, Laforgia, Malvestio, Merloni, Miana, Moro Paolo Enrico, Perrone, Portatadino, Quietì, Robaldo, Sangalli, Servadei, Tesini Aristide.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO